



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d'Argento al Valor Civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 80 del 30/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 10:00 , in Cisterna di Latina, nella SEDE COMUNALE , si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti , con l'intervento dei Signori

Intervengono i Signori:

	Nome	PRE	ASS		Nome	PRE	ASS
1	CARTURAN MAURO		X	14	NARDI ANDREA	X	
2	AGOSTINI FEDERICA	X		15	SQUICQUARO MARCO		X
3	CASSETTI ALFREDO		X	16	VITA ANTONIO	X	
4	CAVAZZINA CARLO		X	17	CAPUZZO MARCO	X	
5	CONTARINO MAURO	X		18	CECE GINO	X	
6	DI CORI PIER LUIGI	X		19	DEL PRETE GIAN LUCA		X
7	FERRAIUOLO FABIOLA		X	20	INNAMORATO MARIA	X	
8	FILIPPI ALBERTO	X		21	MASTROIANNI MICHELE	X	
9	CAMPOLI RENATO	X		22	MELCHIONNA GERARDO	X	
10	GIORDANI FRANCESCA		X	23	POLI MARTINA		X
11	IAZZETTA LUIGI		X	24	SANTILLI ANDREA	X	
12	LEONI MASSIMILIANO	X		25	SARRACINO ELIO		X
13	MAZZOLI MARCO	X					

PRESENTI: 15 ASSENTI: 10

Presiede PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Avv. Pier Luigi Di Cori.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

Esce il Consigliere comunale Contarino.

I Consiglieri comunali Innamorato, Melchionna e Santilli presentano Osservazioni e proposte sui punti all'O.d.g. del Consiglio comunale del 30.10.2020 – O.D.G. N.5 (All. A).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2016 sono state approvate per l'anno 2016 e successivi le seguenti aliquote IMU:

Aliquote e detrazioni IMU

	Fattispecie	Aliquota/detrazioni
1	Abitazione principale , escluse categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	ESENTI
2	Abitazione principale categorie non esenti (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	3,5%
3	Abitazione principale e pertinenza concessa in uso gratuito La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia	8,8%



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

	registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in oggetto, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposito modello di dichiarazione	
4	Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta è ridotta al 75%	8,8‰
5	Altri immobili	8,8‰
6	Beni Merce - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis, D.L. 557/1993 e smi (art. 13, comma 8, D.L. 201/2011)	ESENTI
8	Aree Edificabili	8,8‰
9	Terreni agricoli	7,0‰
10	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	8,8‰
<p>Detrazione – Alle unità immobiliari indicate al punto 1 si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p><u>La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A dette unità immobiliari si applica la detrazione di imposta dovuta, pari ad € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.</u></p>		€ 200,00

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.03.2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale , escluse categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una	ESENTI



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	
Abitazione principale categorie non esenti (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	2,5‰
Abitazione principale e pertinenza concessa in uso gratuito La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in oggetto, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposito modello di dichiarazione	2,5‰
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta è ridotta al 75%	1,8‰
Altri immobili compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,8‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis, D.L. 557/1993 e smi (art. 13, comma 8, D.L. 201/2011)	1,0‰
Aree Edificabili	1,8‰
Terreni agricoli	ESENTI
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	1,8‰

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Dato atti che lo stanziamento in bilancio di previsione per il 2020/2022 è il seguente. Euro 5.875.000,00 per Imu e Tasi;

Considerato che l'art.1 comma 762 della Legge n. 160 del 27.12.2019 per l'anno d'imposta rappresenta la sommatoria delle precedenti aliquote IMU e TASI;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67, in data 30.09.2020, *immediatamente eseguibile*, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento";



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;
- l'art. 106 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 che da ultimo differisce ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 Settembre 2020;
- la nota Ifel del 7 agosto 2020 con la quale è stato precisato che a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 138 del Dl 34/2020 delle scadenze speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge 147/2013) e all'IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e misure del prelievo erano già stati uniformati al 31 luglio ed ora ulteriormente prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione, con contestuale spostamento dei termini di invio delle delibere al Portale del federalismo fiscale dal 14 ottobre al 31 ottobre, nonché dal 28 ottobre al 16 novembre del termine entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;
- la Risoluzione Mef n. 1/DF del 2011, nella quale – pur rilevando che le delibere di approvazione delle tariffe ed aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione – si dà atto che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando contestualmente una variazione del bilancio di previsione, senza necessità di una riapprovazione integrale del



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

bilancio stesso. Per completezza, si evidenzia anche la risoluzione 21 novembre 2013, della VI Commissione Finanze, ove si rileva «come il competente Ministero dell'Interno esprima l'avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell'ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione di nuovo bilancio».

RICHIAMATO il Decreto 30 settembre 2020 ad oggetto “ differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. (20A05377) (GU Serie Generale n.244 del 02-10-2020)”

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Carbone Claudio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- favorevoli n. 11 Consiglieri comunali: Agostini, Campoli, Cassetti, Di Cori, Ferraiuolo, Filippi, Iazzetta, Leoni, Mazzoli, Nardi e Vita;
- contrari n.3 Consiglieri comunali: Capuzzo, Innamorato e Santilli;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Aliquote e detrazioni IMU

	Fattispecie	Aliquota/detrazion e
1	Abitazione principale , escluse categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	ESENTI
2	Abitazione principale categorie non esenti (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso	6,00‰



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

	abitativo	
3	Abitazione principale e pertinenza concessa in uso gratuito La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in oggetto, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposito modello di dichiarazione	10,6 ‰
4	Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta è ridotta al 75%	10,60‰
5	Altri immobili e fabbricati inclusi nel gruppo catastale D	10,6 ‰
6	Beni Merce - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,80 ‰
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis, D.L. 557/1993 e smi (art. 13, comma 8, D.L. 201/2011)	1,00‰
8	Aree Edificabili	10,6 ‰
9	Terreni agricoli	7,0‰
10	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	10,6 ‰
	Detrazione – Alle unità immobiliari indicate al punto 1 si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00 , rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. <u>La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</u> A dette unità immobiliari si applica la detrazione di imposta dovuta, pari ad € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad	€ 200,00



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.	
--	--

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine stante l'urgenza di provvedere, con la stessa votazione, per alzata di mano dei Consiglieri presenti:

- favorevoli n. 11 Consiglieri comunali: Agostini, Campoli, Cassetti, Di Cori, Ferraiuolo, Filippi, Iazzetta, Leoni, Mazzoli, Nardi e Vita;
- contrari n.3 Consiglieri comunali: Capuzzo, Innamorato e Santilli;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Pier Luigi Di Cori

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

(atto sottoscritto digitalmente)